ORIGINALE

Prof. Avv. Giovanni Arieta Associazione Professionale Lungotevere della Vittoria, 9-00195 Roma Tel. 06.3211782-3211295 Fax 06.3612401 giovanni.arieta@arietaeassociati.it

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI CITAZIONE CONTENENTE IMPUGNATIVA EX ART. 23 C.C.

I Sigg.ri Carlo SIENA, nato a Sorrento (Na) il 18.07.1935 e residente Gemelli 12 (cf. Rignano Flaminio (Rm), Via dei SNICRL35L08I862I), Pietro Schifone, nato a Sava (Ta) il 18.03.1945 e domiciliato in Roma, Via Niccolò Piccini n. 32 (cf. SCHPTR45C18I467A), Giuseppe PAINO, nato a Reggio Calabria il 27.05.1957 e residente in Roma Via dei Volschi 30 PNAGPP57E27H224I), Giovanni CARDONE, nato a Casavatore (Na) il 21.02.1954 e residente in Roma Via Pietro Marchiso 215 (cf. CRDGNN54B21B946Y), il sig. Giuseppe Pagnotta, nato a Roma il 21.02.1954 e residente in Longobardo (Cs) Via del Mare 54 (cf. PGNGNN54B21H501D) e Ezio FADDA, nato a Cagliari il 04.12.1952 e residente in Roma Via Casetta Mattei (cf. FDDZEI52T04B354V) tutti elettivamente domiciliati in Roma Lungotevere della Vittoria n. 9, presso lo studio del Prof. Avv. Giovanni Arieta (c.f. RTAGNN52R15H501U) che li rappresenta e difende anche disgiuntamente all'Avv. Giovanni D'Amico (c.f. DMCGNN57L04I754F), in virtù di procura a margine del presente atto (fax 06-3612401 presso il quale ricevere le comunicazioni), espongono quanto segue.

PREMESSA

<u>Procura</u>

Noi sottoscritti Carlo Siena, Pietro Schifone, Giuseppe Paino, Giovanni Cardone, Giuseppe Pagnotta e Ezio Fadda deleghiamo rappresentarci e difenderci nel presente giudizio gli avv.ti Prof. Giovanni Arieta Giovanni D'Amico, conferendo loro all'uopo ogni potere e facoltà di legge, e nello studio del primo in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, eleggiamo domicilio.

Dichiariamo di essere stati informati sul trattamento dei dati personali.

likh

Per autentica

Sacting

1. Gli attori sono tutti associati dell'Associazione Grande Oriente d'Italia (nel prosieguo "G.O.I") ed all'interno di questa ricoprono le qualifiche di Maestri Venerabili (nel prosieguo "MM.VV.").

Precisamente il Sig. Carlo Siena è M.V. della Loggia n. 1284, il sig.

Pietro Schifone è ex MV della Loggia n.548, il sig. Giuseppe Paino è MV della Loggia n. 1199, il Sig. Giovanni Cardone è MV della Loggia N.168, il sig. Giuseppe Pagnotta è MV della loggia n. 815, il Sig. Ezio Fadda è MV della Loggia n. 993, tutte appartenenti all'Oriente di Roma.

Carlo Siena, Pietro Schifone, Giuseppe Paino, Giovanni Cardone, Giuseppe Pagnotta ed Ezio Fadda agiscono anche nelle loro rispettive qualità di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Maestro di casa ed Architetto Revisore del "Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma".

<u>2.</u> Nelle loro rispettive qualifiche, gli attori sono legittimati ad impugnare le delibere della Giunta del GOI.

Si richiama, ai fini dell'ammissibilità della presente impugnativa, la consolidata giurisprudenza che ammette l'impugnazione ex art. 23 c.c. della delibera di un organo diverso da quello assembleare quando "verta su materia che di norma, nelle associazioni fornite di personalità giuridica, sarebbe attribuita all'assemblea o comunque quando sia tale da incidere sulla struttura e sull'ordinamento dell'associazione o sui diritti

degli associati" (in questo senso √. Trib. Roma 14.1.1975; nello stesso senso Trib. Milano 7.6.1990; Trib. Ferrara 6.6.1984; Trib. Catania 15.6.1982).

Nella specie, la delibera impugnata incide sicuramente, in via diretta ed immediata, sui diritti degli attori, sia quali Maestri Venerabili sia, soprattutto, quali titolari di cariche elettive all'interno del "Consiglio dei Maestri Venerabili" di Roma.

Incide anche sulla struttura e sull'ordinamento associativo, in quanto sconvolge – in violazione, come si vedrà, delle regole associative – l'assetto dei rapporti tra il GOI e le strutture periferiche, nella specie, quella di Roma.

Occorre aggiungere che nessuna competenza in materia è prevista dall'art. 28 della costituzione in capo all'organo assembleare (Gran Loggia), con la rilevante conseguenza che il provvedimento impugnato ha effetti <u>immediati e "definitivi" nei confronti dei destinatari e non è altrimenti impugnabile.</u>

<u>3.</u> Al fine di illustrare compiutamente i singoli motivi di impugnazione appare necessaria una breve descrizione della struttura organizzativa ed amministrativa del G.O.I.

Il G.O.I è l'associazione massonica più numerosa e rappresentativa esistente sul territorio nazionale, la cui vita associativa è regolamentata da "Antichi Doveri – Costituzione" (v.

<u>doc. 1</u>) e dal *Regolamento dell'Ordine*" (v. <u>doc. 2</u>), attuativo della Costituzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Costituzione "II G.O.I., nei rapporti con la società civile, si colloca fra le associazioni non riconosciute" ex art. 36 c.c.

Il G.O.I. ha una struttura organizzativa suddivisa in organi nazionali, organi regionali ed organi locali.

Al vertice della struttura vi è la Gran Loggia che costituisce l'organo Assembleare nazionale e la Giunta presieduta dal Gran Maestro con compiti esecutivi ed amministrativi dell'associazione. Ai sensi dell'art. 47 della costituzione del GOI la ripartizione territoriale è la seguente " Il territorio italiano è ripartito in

Circoscrizioni Massoniche, di regola coincidenti con le Regioni, e queste,

a loro volta, sono ripartite in Orienti ove hanno sede le Logge".

I Maestri Venerabili (di seguito definiti MMVV), quali rappresentanti delle singole Logge dell'Oriente, sono riuniti nel "Consiglio dei Maestri Venerabili", la cui competenza ex art. 84 del Regolamento è quella <u>in via esclusiva</u> di gestione e di cura della casa massonica (luogo in cui tutte le officine dell'Oriente si riuniscono).

Il potere di controllo e gestione dei singoli associati e delle singole Logge viene espletato, da un lato, dal Gran Maestro, con i poteri a lui riservati dalla costituzione, e dall'altro dagli organi deputati all'amministrazione della giustizia massonica.

Il potere di controllo ispettivo <u>sui singoli associati e sulle singole</u>

<u>Logge</u> viene esercitato tramite gli Ispettori Circoscrizionali di
nomina elettiva ex art.55 Costituzione e dagli Ispettori Centrali di
nomina Magistrale ex art. 54 Cost., 157 e 160 Regolamento.

Le competenze degli ispettori circoscrizionali estendibili agli ispettori centrali sono solo ed unicamente quelle tassative previste dall'art. 57 della Costituzione.

I poteri del Gran Maestro sono solo ed esclusivamente quelli previsti dall'art. 32 Costituzione.

4. In data 26.01.2010 il Gran Maestro, con decreto 51/GR, visti gli art. 32 e 54 Cost. 157 e 160 Regolamento disponeva una ispezione magistrale sul Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma.

A seguito dell'ispezione Magistrale, con la delibera in data 13.02.2010 (doc. 3), oggetto della presente impugnativa, la Giunta del G.O.I. ha ratificato il decreto del Gran Maestro, ha commissariato il Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma ed ha nominato due commissari nella persona dei sig.ri Angelo Scrimieri e Bruno Sirigu.

La delibera è, però, gravemente illegittima perché contraria allo statuto (legge associativa) e alla legge per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DELLA LEGGE ASSOCIATIVA: non vi è alcuna norma che attribuisce al Gran Maestro il potere di disporre ispezioni straordinarie sul Consiglio dei Maestri Venerabili. Conseguente illegittimità della ratifica disposta dalla delibera impugnata.

La delibera della Giunta del G.O.I del 13 febbraio 2010 è stata adottata in palese violazione della Costituzione e del Regolamento, atteso che, in questi corpi normativi, non vi è <u>alcuna norma</u> che attribuisca al Gran Maestro il potere di disporre un'ispezione su un organo collegiale amministrativo quale il Consiglio dei MMVV.

Non vi è, inoltre, <u>alcuna norma</u> che attribuisca alla Giunta del G.O.I la possibilità ed il potere di commissariare il Consiglio dei MMVV.

L'incipit del decreto magistrale n. 51/GR è il seguente "Visti gli artt. 32 e 54 Cost., nonché gli artt. 157 e 160 Reg., rilevata la necessità di accertare con urgenza....."

L'art. 32 della costituzione - per quel che qui rileva la Lett. A) - attribuisce al Gran Maestro, in caso di particolare necessità, di adottare provvedimenti urgenti che poi devono essere ratificati dalla Giunta.

L'art. 54 della costituzione, come sopra esposto, identifica chi sono gli ispettori Circoscrizionale e Centrali.

L'art. 157 del Regolamento fa riferimento allo status permanente di

ispettore circoscrizionale, che non viene pregiudicato dalla possibilità, da parte del Gran Maestro, di disporre ispezioni straordinarie i cui modi e limiti di esecuzione sono identificati dall'art. 160 del regolamento.

L'art. 160 del regolamento non identifica nè i modi nè i limiti di esecuzione dell'ispezione straordinaria, bensì indica la qualità di tali ispettori centrali ed il funzionamento interno della commissione ispettrice.

Le competenze degli ispettori Circoscrizionali estendibili agli ispettori centrali sono quelle specificate nell'art. 57 della Costituzione e precisamente:

"Gli Ispettori Circoscrizionali accertano e verificano:

- a) la tenuta e l'accurata custodia della Bolla di Fondazione della LOGGIA, del piè di lista dei Fratelli che la compongono e la regolarità dei registri e dei documenti prescritti;
- b) la rispondenza di ogni atto e documento alle norme;
- c) il numero esatto dei Fratellì iscritti e quotizzanti e la rispondenza con il piè di lista trasmesso alla Gran Segreteria ed al Collegio Circoscrizionale;
- d) il numero delle riunioni mensili prestabilite e di quelle effettivamente svoltesi e le cause delle eventuali discordanze;
- e) la regolarità dello svolgimento e la tempestività delle elezioni dei Dignitari e degli Ufficiali di LOGGIA e la loro partecipazione ai Lavori;

- f) la esistenza di un Tempio ritualmente attrezzato o comunque di un luogo di riunione della LOGGIA e la correlativa idoneità alla esplicazione del Lavoro Massonico; i mezzi disponibili per la ritualità dei Lavori nei vari Gradi e per l'insegnamento del relativo simbolismo;
- g) l'uso dei Rituali approvati;
- h) l'attività, la cautela e la severità nell'ammissione dei nuovi adepti; il rispetto delle procedure stabilite per l'ammissione, le riammissioni e le reiezioni;
- i) la misura dei contributi aggiuntivi richiesti agli iniziandi;
- j) la regolarità della tenuta dei conti, della custodia, dell'impiego del Tesoro di LOGGIA;
- k) la disciplina durante i Lavori; la regolarità delle procedure e dei provvedimenti del Consiglio di Disciplina della LOGGIA."

Dall'esame delle regole associative appare evidente che il potere ispettivo è disciplinato dall'atto normativo associativo, ma è limitato esclusivamente alla entità "LOGGIA" e non si estende agli altri organismi contemplati nella costituzione o nel Regolamento, quali i Consigli dei MMVV, i Collegi Circoscrizionali, il Consiglio dell'Ordine, il Collegio dei Grandi Architetti revisori, e le commissioni permanenti.

Tutta la struttura normativa dell'ordinamento dell'associazione è tesa a tutelare e sanzionare le forme elementari costitutive dell'associazione stessa, che sono <u>solo ed unicamente gli</u>

Associati e le Logge.

Il potere sanzionatorio si esplica tramite particolari procedimenti definite tavole d'accusa che vengono sottoposte ai competenti organi giudiziari interni, amministrativi della giustizia endoassociativa.

La tavola di accusa può essere proposta sia nei confronti del singolo associato sia nei confronti della loggia o da un singolo associato o a seguito di un verbale di ispezione, in cui l'ispettore, sia esso circoscrizionale o centrale, ravvisi una violazione di quanto stabilito dall'art. 57 della costituzione.

Non è prevista dalle regole associative ispezione o proposizione di tavola di accusa nei confronti degli organismi collegiali come sopra identificati e, in particolare, dei vari Consigli dei Maestri Venerabili diffusi sul territorio.

Ciò non è casuale, ma risponde al <u>principio di autonomia dei</u> <u>Consigli</u>, i quali, essendo costituiti da tutti i Maestri Venerabili delle Logge del territorio, sono titolari <u>esclusivi</u> dei poteri di costituzione, gestione, cura ed amministrazione di ciascuna casa massonica.

Consegue che l'ispezione Straordinaria, disposta in violazione dell'ordinamento interno dell'associazione, <u>è stata illegittimamente ratificata dalla delibera della Giunta oggetto della presente impugnazione.</u>

II. VIOLAZIONE DELLA LEGGE ASSOCIATIVA: non esiste alcuna norma che consente alla Giunta del GOI di commissariare il Consiglio dei Maestri Venerabili, di dichiarare la decadenza dei rappresentati elettivi dello stesso Consiglio e di nominare commissari con i poteri degli organi decaduti.

A seguito dell'ispezione la Giunta del G.O.I. ha deliberato di dichiarare decadute le cariche "elettive" del Consiglio dei MMVV di Roma ed ha nominato due commissari, conferendo loro tutti poteri di cui all'art. 84 del Regolamento.

Le regole dell'associazione - Costituzione e regolamento - non prevedono alcuna norma attributiva alla Giunta del potere di disporre la decadenza delle cariche elettive dei Consigli dei Maestri Venerabili, il commissariamento degli stessi e la nomina di commissari.

Anche in questo caso la mancanza di regole sul punto non è casuale, in quanto il Consiglio dei MM.VV., espressione delle Logge territoriali, è titolare del potere <u>in via esclusiva</u> di gestione e amministrazione e, in quanto tale, è un organo autonomo <u>che si sottrae al potere autoritativo e d'imperio degli organi centrali.</u>

La Giunta ha, dunque, adottato la delibera qui impugnata <u>in</u>
<u>aperta violazione delle norme associative vincolanti per tutti gli</u>
<u>associati.</u>

III. VIOLAZIONE DI LEGGE: la delibera impugnata ha violato anche le norme civilistiche (art. 36 c.c) che riconoscono autonomia all'associazione non riconosciuta e la sovranità all'organo assembleare dell'associazione.

La delibera impugnata ha disposto l'ispezione (a ratifica del decreto del Gran Maestro), la decadenza e il commissariamento anche delle "associazioni che costituiscono espressione civilistica del Consiglio dei MMVV".

Va ricordato che l'art. 84 del Regolamento consente ai Consigli dei Maestri Venerabili di esercitare il proprio <u>potere esclusivo</u> di cura e amministrazione della casa massonica anche attraverso "mandati fiduciari delegati a terzi".

E' ciò che ha fatto il Consiglio di Roma, il quale ha costituito apposite associazioni non riconosciute ("Consiglio MMVV di Roma" e "Consiglio dei MMVV di Roma"), i cui soci sono gli stessi Maestri Venerabili delle Logge romane.

In questo caso, la violazione che qui si deduce è quella delle norme civilistiche che regolano le associazioni non riconosciute, assicurandone l'autonomia dall'esterno e l'assoluta sovranità dei propri organi e delle prerogative riconosciute dallo statuto

La violazione non è esclusa dal rapporto interno che sussiste tra il Consiglio e l'associazione non riconosciuta. Dal momento che l'art. 84 cit. prevede espressamente il potere del Consiglio – cui compete <u>in via esclusiva</u> la cura e amministrazione della casa massonica - di delegare a <u>"terzi"</u> la costituzione e la gestione del patrimonio, il rapporto con l'autonoma associazione non riconosciuta all'uopo costituita s'instaura solo con il Consiglio e <u>su di esso non possono interferire gli organi centrali</u>, i quali, come detto, non hanno alcun potere di interferenza sul Consiglio e, a maggior ragione, sull'associazione da questo costituita.

Anche a voler richiamare i principi consolidati in riferimento al fenomeno delle cosiddette associazioni di associazioni (tra le quali rientrano le cosiddette articolazioni verticali sindacali), le articolazioni territoriali di categoria di un'associazione sindacale di più alto livello che hanno autonomia patrimoniale e organizzazione propria devono essere considerate associazioni non riconosciute distinte dalla struttura nazionale (v. Cass. 6 novembre 1998, n. 11223).

In sostanza, quando, anche all'interno di una più ampia associazione, si costituisce un'autonoma e distinta associazione non riconosciuta, restano ferme le regole di autonomia e di sovranità dell'organo assembleare.

Con la conseguenza che gli organi nominati dall'assemblea <u>non</u>

<u>possono essere dichiarati decaduti da soggetti esterni</u>

<u>all'associazione, i quali sono privi di qualsiasi potere</u>

autoritativo e d'imperio nei confronti di soggetti nominati dalla volontà assembleare.

III.1. Con lettera in data 19.02.2010 i commissari nominati in virtù della delibera qui impugnata hanno diffidato gli attori, nelle loro rispettive qualità, ricoperte sia nel Consiglio dei MMVV di Roma sia nelle associazioni civilistiche "Consiglio MMVV di Roma" e "Consiglio dei MMVV di Roma" di "disporre dei fondi costituenti il patrimonio del Consiglio dei MMVV di Roma", con il formale invito alla restituzione delle predette somme.

Questo documento rende evidenti le reali finalità del commissariamento, diretto a paralizzare l'attività di gestione del Consiglio dei Maestri Venerabili Roma, in questo momento particolarmente delicata, in quanto tesa a gestire la nuova casa massonica sita all'EUR, Piazzale degli Archivi 41 (con tutte le problematiche ivi esistenti quale gli imminenti lavori di adattamento dei locali).

IV. Violazione dell'art. 84, comma secondo, del Regolamento.

Oltre ad essere stata emessa in assoluta carenza di fonte normativa, la delibera impugnata viola ulteriori norme e principi fondamentali della "legge" interna associativa.

Al punto 2) la delibera conferisce ai "commissari" "tutte le preroga-

tive utili per l'esercizio di tutti i poteri di cui all'art. 84 del Regolamento dell'Ordine...": tra questi poteri è espressamente compreso "quello di procedere all'immediato recupero presso le associazioni profane e/o le persone fisiche, che li detenessero, di ogni somma o altri beni comuni a più Logge dell'Oriente di Roma...".

Con la lettera in data 19 febbraio 2010 (v. doc. 4) i Commissari hanno già esercitato (o meglio tentato di esercitare) questo potere "recuperatorio di somme", a riprova della (unica) finalità che ha mosso il GOI e la Giunta, che è quella di impedire o comunque ostacolare il trasferimento della sede del Consiglio dei MM.VV. di Roma da via Penta 51 all'Eur (della stipula del relativo contratto di locazione con l'E.U.R. s.p.a. si parla diffusamente nella Relazione ispettiva: v. doc. 5).

Ad essere direttamente e gravemente violato è, dunque, l'art. 84 del Regolamento, nella parte in cui attribuisce ai maestri Venerabili "costituiti in Consiglio dei Maestri Venerabili" il potere, in via esclusiva, di provvedere alla "cura e amministrazione delle Case Massoniche comuni a più Logge e dei beni ad esse relativi...". Per espresso patto associativo, il Consiglio è unico ed esclusivo titolare dei poteri in questione che il comma terzo dello stesso art. 84 estende alla "costituzione e gestione del patrimonio".

Questi poteri sono stati già esercitati dal Consiglio in base alle delibere che si depositano (v. docc. 6, 7 e 8).

Il potere "in via esclusiva", nella specie già esercitato, sta a significare che il GOI e la Giunta non hanno alcuna legittima possibilità di interferire sulle decisioni già assunte dai Maestri Venerabili del Consiglio territoriale, né direttamente né indirettamente, attraverso provvedimenti comunque idonei ad impedire l'attuazione di decisioni già prese da parte del Consiglio.

V. Violazione dell'art. 84, comma terzo, del Regolamento.

La delibera impugnata viola anche il comma terzo dell'art. 84 del Regolamento, nella parte in cui attribuisce sempre al Consiglio dei Maestri Venerabili il potere – già definito "esclusivo" dal comma precedente – di "costituire" e di "gestire" il patrimonio "anche mediante mandati fiduciari delegati a terzi".

Con i provvedimenti emessi la Giunta ha arbitrariamente rivendicato a sé, tentando di esautorare i rappresentanti delle associazioni non riconosciute, i poteri di gestione e di amministrazione in questione.

VI. Non è necessaria la partecipazione al presente giudizio del Pubblico ministero, trattandosi di impugnazione di delibere di associazioni non riconosciute, nelle quali, stante il difetto di riconoscimento, manca l'interesse pubblico che giustifica l'intervento del P.M. (v. Cass. 23 gennaio 2004, n. 1148, Cass. 10

Sospensione della delibera impugnata

Gli attori chiedono sin d'ora la sospensione degli effetti della delibera impugnata ai sensi dell'art. 23 c.c., di cui sussistono tutti i presupposti.

Quanto al *fumus*, sono state dedotte le violazioni della legge interna associativa (statuto) e del codice civile, tanto più gravi in quanto, con la delibera impugnata, la Giunta del GOI ha esercitato poteri che la legge interna dell'associazione non gli attribuisce, per realizzare finalità non consentite dall'ordinamento dell'associazione e in violazione del principio di autonomia gestionale dei Consigli.

Sussiste, poi, una grave situazione di pericolo dei diritti degli istanti, i quali, con il disposto commissariamento, sono stati illegittimamente dichiarati decaduti dalle cariche elettive interne e, perciò, espropriati delle loro prerogative.

La gravità del *periculum* si è ulteriormente accentuata a seguito della lettera in data 19.02.2010.

Sussiste, infatti, il <u>concreto rischio</u> che i commissari nominati continuino a compiere atti, anche d'imperio, che potrebbero produrre effetti irreversibili o difficilmente reversibili all'esito della decisione sul merito della impugnativa sui diritti degli istanti

e delle istituzioni da essi rappresentate.

In particolare, il recupero delle somme di proprietà delle associazioni non riconosciute (diverse dal GOI), oltre alla illegittima sottrazione delle stesse per le ragioni sopra illustrate, potrebbe comportare, da parte dei commissari, il trasferimento delle stesse, in tutto o in parte, all'organo centrale e il loro utilizzo in contrasto con quanto già deliberato dal Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma.

Si chiede, pertanto, che siano immediatamente sospesi gli effetti della delibera impugnata.

Quanto sopra esposto, i sig.ri Carlo Siena, Pietro Schifone, Giuseppe Paino, Giovanni Cardone, Giuseppe Pagnotta ed Ezio Fadda.

CITANO

l'Associazione il <u>Grande Oriente d'Italia</u>, in persona del Gran Maestro Avv. Gustavo Raffi legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via di San Pancrazio n. 8, a comparire davanti il Tribunale di Roma nei noti locali siti in Roma Viale Giulio Cesare n. 54, Giudice e Sezione designandi, per l'udienza che si terrà il giorno <u>30 giugno 2010</u> ore di rito, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, e a

comparire alla detta udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., con l'ulteriore avvertimento che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, in accoglimento dei motivi di impugnazione, e previa sospensione cautelare degli effetti, dichiarare nulla e comunque annullare e revocare la delibera del 13.02.2010 ed ogni atto sulla base di questa successivamente compiuto, con ogni pronuncia consequenziale e di legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1. Costituzione del Grande Oriente d'Italia;
- 2. Regolamento del Grande Oriente d'Italia;
- 3. Delibera della Giunta del Grande Oriente d'Italia del 13.02.2010;
- 4. Lettera in data 19 febbraio 2010;
- 5. Relazione ispettiva;
- 6. Verbale del 17 dicembre 2009;
- 7. Verbale del 10 giugno 2009;
- 8. Verbale del 21 aprile 2009.

Ai sensi per gli effetti della Legge Finanziaria 2010 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e pertanto il contributo unificato è dovuto nella misura di €. 340,00.

Roma 4 marzo 2010

Prof. Avv. Giovanni Arieta

Av. Giovanni D'Amico

RELATA DI NOTIFICA - Ad istanza dei sigg.ri Carlo Siena, Pietro Schifone, Giuseppe Paino, Giovanni Cardone, Giuseppe Pagnotta e Ezio Fadda e su richiesta degli avv.ti prof. Giovanni Arieta, con studio in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Roma ho notificato copia conforme all'originale del suesteso atto di citazione a GRANDE ORIENTE D'ITALIA, in persona del Gran Maestro Avv. Gustavo Raffi regale rappresentante pro tempore, nella sua sede in Roma, Via di San Pancrazio n. 8, (cap. 00152), ivi



contributo unificato è dovuto nella misura di €. 340,00. Roma 4 marzo 2010 Prof. Avv. Giovanni Arieta Av. Giovanni D'Amico RELATA Pietro Sch **Ai sensi dell'art. 140 c.p.c.**, curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifluto di persone idonee Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto ali'Ufficio Unico do la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto GRANDE ORIENTE D'ITALIA IN PERS DEL GRAN MAESTRO AVV GUSTAVO RAFFI LRPT Sp.postale Pagnotta (Arieta, co: 6,21 sottoscritt Settore rast. Notifiche Data Ric. 09/03/2010 LO DI ROMA conforme capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta <u>Orienté</u> L'Ufficiale Giudiziario Raffi L'Ufficiale Giudiziario Via di Sar UNEP - CORTE DI APPEL L'Ufficiale Giudiziario mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi pel **6.527** Dest. L'ufficiale Giudiziario L'impiegato comunale a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge. Relazione di Notificazione URGENTE ROMA - VIA DI S. PANCRAZIO, 8 Eseguita affissione a norma di legge. Roma Compilato avviso ex art. 🗖 139 🗋 660 c.p.c. Richiedente: ARIETA GIOVANNI Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, Cron. Spedita Raccomandata A.R. N Firma Portiere/vícino di casa Spedita Raccomandata N. JRIGINALE Ritirata copia CASSA Roma

ORIGINALE

Cassa:

/2010

Cron.:

6.527

N.dest.:

Data Ric. 09/03/2010

UNEP CORTE DI APPELLO DI ROMA

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO



URGENTE

SPECIF

Diritti

Trasferte

10% trasferte Dir.autenticaz.

Spesa postale

Bolli

Tot. specifica

Si rilascia ricevuta al richiedente ARIETA GIOVANNI della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: 09/03/2010

L'ufficiale Giudiziario

